

Roma, 11 giugno 2014

**Punti essenziali della trattativa non scindibili,
valevoli salvo ratifica dei competenti organi.**

1. RINNOVO CCNL IMPIEGATI AMMINISTRATIVI AGENZIE INA ASSITALIA

PARTE ECONOMICA

1) Aumento economico.

Copertura del periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, con decorrenza 1° luglio 2014.

- **Aumento del tabellare del 6%**
- **Buono pasto dal valore nominale di 1 Euro per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.**
Tale disposizione non assorbe eventuali previsioni già in atto.

2) Riconoscimento *Una tantum* per il periodo di vacanza contrattuale, valevole per i soli dipendenti in forza alla data di stipula ed, alla stessa data, inquadrati con il CCNL 14 ottobre 2008.

III livello: **430,00 Euro** con riparametrazione per gli altri livelli.

L'*Una tantum* verrà erogata, senza recupero dell'IVC corrisposta, secondo la seguente rateazione:

- 1) Il 50% entro il 30 settembre 2014;
- 2) Il restante 50% entro il 30 novembre 2014.

3) Agenzie in difficoltà:

Le Agenzie che abbiano in corso ammortizzatori sociali od altre forme di contenimento del costo del personale o che siano in corso di procedura sindacale, alla data dell'11 giugno 2014, non erogheranno la somma *Una Tantum* mentre è per loro sospesa l'erogazione del buono pasto per tutta la durata dell'accordo sindacale e/o aziendale. Il buono pasto dovrà pertanto iniziare ad essere riconosciuto dalla data di scadenza dell'accordo sindacale e/o aziendale.

PARTE NORMATIVA

1) Protocollo sull'occupazione:

Ad integrazione dell'allegato 4 del CCNL (Protocollo occupazione) si propone la seguente modifica al comma 4:

"Nell'ambito del confronto saranno esaminate le motivazioni dei provvedimenti richiesti, sulla base di documentazione idonea a mostrare le addotte ragioni attinenti all'organizzazione produttiva ed alla situazione di crisi e saranno valutate, nella salvaguardia dei diritti previsti, soluzioni alternative ai licenziamenti quali:

- *ammortizzatori sociali vigenti,*

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including 'L' and 'S' on the left, and various initials and signatures on the right and bottom.]

- forme di gestione flessibile del tempo di lavoro e/o di riduzione dell'orario,
- incentivazioni all'esodo anticipato volontario,
- accordi per il contenimento del costo del lavoro".

2) Malattia del lavoratore:

Periodo di conservazione del posto:

Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 300 giorni nell'arco di 18 mesi ovvero di 420 nell'arco del medesimo periodo in caso di malattia riferibile a patologie di natura oncologica o di similare gravità (prendere declaratoria ANIA).

2. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX GRANDI AGENZIE

Si veda bozza di accordo allegata.

ANAGINA    

FISAC CGIL   

FIBA CISL   

UILCA 

FNA  

**Disciplina contrattuale applicabile ai
Dipendenti di cui all'Allegato A al Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001,
valevole salvo ratifica dei competenti organi.**

Considerato che:

- Nell'ambito delle Agenzie Generali INA Assitalia esistevano, in passato, due diversi contratti collettivi di riferimento: il Contratto collettivo delle Medio Piccole Agenzie Generali INA Assitalia e il Contratto collettivo delle Grandi Agenzie Generali INA Assitalia, applicabile nelle sole Agenzie di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna.

- Il mutamento della realtà socio-economica, con l'avvio di importanti processi di ristrutturazione, ha portato, in data 10 febbraio 2001, alla stipula di un Protocollo d'Intesa per il superamento della Contrattazione collettiva delle Grandi Agenzie Generali.

- In tale Protocollo veniva, in particolare, previsto che il trattamento normativo ed economico di cui al CCNL Grandi Agenzie del 5 maggio 1995 non potesse più trovare applicazione per le assunzioni future e, quindi, continuasse a trovare applicazione solo nei confronti del personale addetto all'amministrazione in forza al 10 febbraio 2001, presso le Agenzie di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna e nominativamente individuato nell'allegato A.

- In data 26 maggio 2010 veniva sottoscritto un accordo per l'armonizzazione del trattamento normativo.

Considerato, inoltre, che:

- Il settore di riferimento è stato oggetto, negli ultimi anni e nel suo complesso, di un'ulteriore e più importante riorganizzazione tale per cui si rende oggi assolutamente indispensabile ridefinire il processo di armonizzazione già avviato, realizzando così la piena integrazione delle risorse umane presenti.

Tutto ciò considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2 – CCNL Impiegati Amministrativi

1. A decorrere dal _____, al personale di cui all'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001 si applicherà quanto disciplinato dal CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali INA Assitalia (Parte I del presente CCNL), fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo.

Art. 3 – Inquadramento

1. A decorrere dal _____, le Agenzie Generali che abbiano alle proprie dipendenze il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001, inquadreranno i predetti lavoratori secondo la seguente tabella di armonizzazione:

CCNL ex Grandi	CCNL Impiegati Amministrativi
Livello 1	Livello 1
Livello 2	Livello 1
Livello 3	Livello 2
Livello 4	Livello 3
Livello 5	Livello 4
Livello 6	Livello 5
Livello 7	Livello 6

Art. 4 – Scatti di anzianità

1. I lavoratori saranno inseriti nella classe di anzianità di provenienza.

2. Ai lavoratori che, alla data del _____, non abbiano raggiunto il triennio previsto per lo scatto di anzianità secondo il sistema dell'art. 65 del CCNL 5/5/1995, ma abbiano già maturato il biennio dello scatto di anzianità previsto dall'art. 18 del CCNL Impiegati Amministrativi, sarà riconosciuto uno scatto di anzianità.

Art. 5 – Retribuzione

1. A decorrere dal _____, per il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001, troveranno applicazione le tabelle stipendiali e le altre voci economiche contrattuali (indennità di funzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali (Parte I del presente CCNL – Allegato 2), con le eccezioni evidenziate negli articoli che seguono.

2. Nei confronti di ciascun dipendente che, alla data del _____, risulti destinatario di un trattamento economico, complessivamente inteso, superiore al trattamento economico quale risultante dall'applicazione delle tabelle stipendiali e delle altre voci economiche contrattuali (indennità di funzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali (Parte I del presente CCNL – Allegato 2), si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del _____, sotto forma di assegno *ad personam*, da suddividere in quattordici mensilità, non rivalutabile né riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.

3. Per la quantificazione dell'assegno *ad personam*, si conviene che il trattamento economico spettante agli stessi lavoratori alla data del _____, debba essere individuato considerando le attribuzioni economiche spettanti ai sensi del Protocollo d'intesa del 26 maggio 2010 nonché delle contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti.

Conseguentemente, devono considerarsi assorbite le previsioni economiche di cui alle contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti, spettanti al personale nominativamente individuato nell'allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001.

Potranno essere avviati nuovi negoziati per una contrattazione integrativa aziendale coerente con il processo di unificazione contrattuale condiviso.

4. Ai fini della quantificazione dell'assegno *ad personam*, si conviene, altresì, che le tabelle stipendiali di cui al Protocollo d'intesa del 26 maggio 2010 debbano essere preventivamente rivalutate di una percentuale onnicomprensiva dell'1% (Allegato _____).

5. L'assegno *ad personam* sarà computabile ai fini del trattamento di fine rapporto.

